



GIFFONI SEI CASALI (sa)

PUC 2019

PIANO URBANISTICO COMUNALE

(L.R. 16 del 22/12/2004 e s.m.i. - Regolamento di Attuazione n° 5 del 04/08/ 2011)

***riadottato con delib. di G.C. n°109 del 30/09/2021
e adeguato alle osservazioni accolte con delib. di G.C. n°26 del 09/03/2022**

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

(L.n. 447 del 26/10/1995 - DPCM 01/03/1991 - DGRC n. 2436 del 01/08/2003)

SINDACO : rag. Francesco Munno

R.U.P. : dr. ing. Vincenzo Catenazzo

1:25000	1:10000	1:5000	1:2000		DISPOSIZIONI STRUTTURALI <i>a tempo indeterminato (ex art.3. co.3 L.R. 16/2004)</i>
					DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE <i>a tempo determinato (ex art.3. co.3 L.R. 16/2004)</i>
					ATTI DI PROGRAMMAZIONE (API) <i>(ex art. 25 - L.R. 16/2004)</i>
					RELAZIONE ILLUSTRATIVA
					NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
					VAS - RAPPORTO AMBIENTALE
					VAS - RELAZIONE DI SINTESI
					VI - VALUTAZIONE D' INCIDENZA

Ambito Identitario: "Area metropolitana di Salerno, Valle dell'Irno, Picentini"

RELAZIONE E REGOLAMENTO ACUSTICO		SIGLA	ALLEGATO
		ZA	01
PROGETTO URBANISTICO	: dr. arch. Pio Castiello		
STUDIO GEOLOGICO	: dr. geol. Sergio Miglozzi		
STUDIO AGRONOMICO	: dr. agr. Michelangelo De Dominicis		
ZONIZZAZIONE ACUSTICA	: prof. Gennaro Lepore (esperto in acustica)		

prof. Gennaro Lepore (esperto in acustica)	progetto : Arch. PIO CASTIELLO (direttore tecnico studio Castiello Projects s.r.l.)
---	---

2022

* già adottato con delib. di G.C. n. 109 del 30/09/2020 e successivamente adeguato alle osservazioni accolte con delib. n. 89 del 05/08/2021

SOMMARIO

SOMMARIO	1
A.0.0. – PREMESSA.....	2
A.1.0. – INCARICO PROFESSIONALE	2
A.2.0. – LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO: GENERALITÀ	2
B.0.0. – TOLLERABILITA' ED ACCETTABILITA' DEGLI EFFETTI DEL RUMORE.....	3
C.0.0. - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
C.1.0. – NORMATIVE E LEGISLAZIONE IN MATERIA	6
C.2.0. – QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE	7
D.0.0. – METODOLOGIA OPERATIVA.....	9
D.1.0. – ANALISI DELLO STATO DI FATTO E DELLE PREVISIONI URBANISTICHE	9
D.2.0. – PARAMETRI DI VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO.....	11
D.3.0. - STRATEGIE PER LA RIDUZIONE DEL RUMORE	13
E.0.0. – APPENDICE NORMATIVA	15
E.1.0. – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/11/97.....	15
E.2.0. - TABELLE DI CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.....	18
F.0.0. – ELENCO ALLEGATI.....	20
G.0.0. – INDAGINE FONOMETRICA	21
G.1.0. – VERIFICHE TECNICHE	21
G.2.0. – STRUMENTAZIONE IMPIEGATA.....	21
G.3.0. – RILIEVI FONOMETRICI	21
G.3.1. – PRESENTAZIONE DEI RISULTATI	59

A.0.0. – PREMESSA

A.1.0. – Incarico professionale.

Il sottoscritto Arch. Pio Castiello, iscritto al n. 92 dell'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Benevento, ha ricevuto l'incarico di redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), ivi compreso l'adeguamento della Zonizzazione Acustica Vigente .

Per tale attività si è, quindi, avvalso della consulenza del Prof. Gennaro Lepore, iscritto al n.113 del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Avellino, tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto con Decreto Dirigenziale del Settore Tutela dell'Ambiente, – Regione Campania - n. 985 del 26.06.2001, con apposita determina Reg. Gen. N. 186 del 03.11.2011 e Reg. U.T.C. n. 332 del 03.11.201.

A.2.0. – La zonizzazione acustica del territorio: generalità

Per zonizzazione acustica del territorio si intende una classificazione dello stesso ai fini acustici effettuata mediante l'assegnazione di singole unità territoriali ad una delle previste classi di destinazioni d'uso, alle quali poi corrispondono specifici limiti per i livelli di rumorosità, diurni e notturni, fissati dalla normativa.

Scopo della zonizzazione acustica è, dunque, soprattutto quello di permettere una rapida individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità nei diversi ambiti territoriali, oltre a quello di definire eventuali obiettivi di risanamento dell'esistente e di prevenzione sul nuovo.

La zonizzazione acustica va in ogni caso vista come elemento di completamento all'interno di un quadro più allargato di pianificazione territoriale integrata.

In tal senso, essa rappresenta un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e detta indirizzi per le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale. Pertanto, la zonizzazione acustica non può prescindere dalle previsioni urbanistiche, che anzi rappresentano un fondamentale elemento di implementazione.

Per tali motivi, l'elaborazione della zonizzazione acustica del territorio comunale di Giffoni Sei Casali (SA) è stata basata su di una lettura urbanistica del territorio attraverso indagini dirette e indirette circa i caratteri orografici e gli usi del territorio, nonché sull'esame degli strumenti

urbanistici comunali. Laddove possibile, inoltre, nell'elaborare la zonizzazione acustica è stata perseguita la compatibilità con la pianificazione acustica dei comuni contermini.

B.0.0. – TOLLERABILITA' ED ACCETTABILITA' DEGLI EFFETTI DEL RUMORE

In generale si può affermare che nel momento in cui un suono viene definito “*rumore*” da chi lo riceve esso costituisce un disturbo per il ricettore. Può accadere che anche incrementi di energia modesti, ai limiti della percettibilità, caratterizzati da particolari contenuti in frequenza, distribuzione temporale, ecc., possano essere considerati da chi li subisce “*lesivi*” delle preesistenti condizioni di comfort acustico, se non addirittura nocivi.

Naturalmente ciò dipende da molteplici fattori relativi alle caratteristiche temporali del fenomeno, legate sia al momento in cui il fenomeno si manifesta (ora del giorno o della notte, attività svolta dal disturbato all'insorgere del rumore, ecc.), che, come detto, dalla distribuzione temporale del fenomeno (rumore continuo, discontinuo, periodico, di breve durata, di intensità costante o variabile, ecc.) e dal contenuto frequenziale.

Da ciò dipende una obiettiva difficoltà ad individuare un parametro sintetico, misurabile ed indicativo del livello di disturbo associato ad un fenomeno sonoro

La normativa vigente è giunta ad identificare il L_{eq} in dB(A) come misura sintetica di tale fenomenologia, correggendo il valore ottenuto dalla semplice valutazione del contenuto energetico con dei fattori penalizzanti che portano in conto la impulsività, o la presenza di contenuti tonali del rumore.

Gli effetti che un campo di pressione sonora può produrre sull'uomo, oltre a quelli relativi alla mera sensazione sonora, vengono classificati in uditivi ed extrauditivi.

Gli effetti uditivi sono quelli che danno origine ad una perdita temporanea o permanente delle capacità uditive, ovvero della capacità di trasformare la sollecitazione meccanica (vibrazione della membrana basilare all'interno della coclea) in sensazione sonora. In tal caso si tratta di un vero e proprio danno (reversibile o irreversibile) dell'apparato uditivo.

Tale fenomenologia è associata all'esposizione prolungata a sollecitazioni sonore di livelli non inferiori a 70 – 75 dB(A), e quindi raramente raggiunti all'interno delle abitazioni.

Tale problematica è molto più frequente negli ambienti di lavoro.

Più pertinente all'inquinamento acustico è invece la casistica relativa ai danni extrauditivi: essi possono essere determinati anche da livelli sonori più bassi e sono connessi anche con la sfera psicosomatica e con il comportamento sociale dell'individuo. Il rumore, infatti non limita i suoi effetti nocivi all'apparato uditivo, ma può contribuire, come causa di stress, a

disturbi cardiovascolari e respiratori, portando alterazioni del ritmo cardiaco, vasocostrizione periferica, innalzamento della pressione arteriosa e venosa, alterazione del ritmo respiratorio, a disturbi digestivi con fenomeni spastici, aumento di peristalsi gastrointestinale, ipersecrezione cloridrica, ecc.; a tali disturbi vanno poi aggiunti quelli neuropsicologici, che dipendono dal singolo soggetto disturbato e che possono estrinsecarsi in dilatazioni della pupilla, sbattimento delle palpebre, contrazione dei muscoli facciali, movimenti all'indietro della testa, ecc., oltre a disturbi psicosociali.

Questi ultimi, pur non comportando un'azione diretta su organi, sistemi o tessuti, determinano un'azione di disturbo che può tanto essere limitata all'ambito strettamente soggettivo del disturbato, come riflettersi su relazioni interpersonali o sui rapporti tra il singolo e la collettività. Gli effetti extrauditivi dipendono da una grande varietà di meccanismi, alcuni dei quali coinvolgono sia la stimolazione meccanica diretta dei tessuti, che la modificazione di vari sistemi fisiologici. Essi possono essere suddivisi in effetti a breve termine ed effetti a lungo termine. I primi sono conseguenti ad una stimolazione generalmente improvvisa e di breve durata; questi effetti si manifestano per pochi minuti e talvolta per qualche ora. Gli effetti a lungo termine si manifestano con alterazioni del normale funzionamento fisiologici di vari organi e tessuti conseguenti alla liberazione di ormoni da parte di ghiandole endocrine, per effetto della sollecitazione acustica. Inoltre, la diffusa opinione che vi possa essere una sorta di adattamento dell'organismo al rumore è stata smentita da prove di laboratorio che hanno evidenziato che, soprattutto per alcuni tipi di rumore ripetitivo, non è osservabile nessuna reazione di adattamento nel tempo nelle risposte di accelerazione cardiaca o di ipertensione muscolare.

Tra gli effetti extrauditivi, quelli psicosociali sono quelli più difficilmente generalizzabili. Essi, come detto, si manifestano come un'azione di disturbo dovuta al rumore, dove come disturbo si intendono i molti svantaggi che possono derivare dall'essere esposti al rumore: insonnia, stanchezza, irritazione, mal di testa, difficoltà di concentrazione o anche l'interferenza con altre attività quali la conversazione, l'apprendimento, l'ascolto di radio e TV o il relax. E' però evidente che ciascuna persona ha una diversa opinione di cosa sia il rumore, e quindi il disturbo, e l'opinione di ciascuno può variare considerevolmente al mutare di condizioni e con il passare del tempo. Di seguito si riporta una tabella (tratta da varie fonti: Cosa 1990, CNPP 1992, ecc.) dove l'intensità di rumore è associata con la reazione psicofisica che mediamente si può riscontrare in soggetti esposti a tale intensità; per permettere una immediata corrispondenza con situazioni realmente sperimentabili, sono riportate anche alcune sorgenti che potrebbero determinare tale intensità. E' bene ricordare

che la reazione psicofisica dipende dal fisico e dalla psiche del ricettore e dalla costanza, durata ed acutezza del rumore.

Intensità in dB(A)	Sorgenti di rumore	Reazione psicofisica
180	Missile	Soglia del dolore, gravi e rapidi danni all'udito
170 – 160	Turbo jet al decollo	
140 - 150	Jet in volo, galleria aerodinamica	
130	Cannone, jet a terra, maglio, mitragliatrice	
120	Sirene, martello pneumatico, aereo in decollo	Disagio sensibile, pericolo di sordità temporanea, nausea, capogiri, crampi, emicrania
110	Gruppo rock, piallatrice per legno, saldatrice, motociclette, armi da fuoco, motore d'aereo	
100	Macchine pesanti (autotreni), smerigliatrice, fonderia, cantiere edile, treno, clacson	
90	Strada a forte traffico, fabbrica rumorosa, macchine tessili, cascate del Niagara	
80	Sveglia, strada con traffico intenso, fabbrica, tram in curva, festa da ballo	Sensazione di fastidio, affaticamento e stress, tachicardia, spasmi, coliti ed aggressività
70	Telefono, telescriventi, TV e radio ad alto volume, ristorante rumoroso	
60	Voce alta, ufficio rumoroso, radio, auto silenziosa, grandi magazzini	Normalità, ma possibile senso di fastidio, disturbo del sonno e del riposo
50	Teatro, ufficio silenzioso, ambiente domestico, rubinetto aperto con getto forte	
30 – 40	Conversazione a voce bassa, strada di campagna, fruscio della carta, biblioteca	Quiete
10 - 20	Fruscio delle foglie nel bosco, bisbiglio in una notte agreste	
0	Silenzio irreal	Disorientamento.....

C.0.0. - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

C.1.0. – Normative e legislazione in materia

Il riferimento normativo fondamentale in materia di inquinamento acustico è rappresentato dalla Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, che stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo da tale particolare inquinante.

Prima dell'emanazione della Legge Quadro, l'unico riferimento normativo in materia era rappresentato dal DPCM 1 marzo 1991, che fissava i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

La legge n. 447/95, dopo aver focalizzato le finalità e definito l'inquinamento acustico in maniera più ampia e articolata rispetto al DPCM 1 marzo 1991, ampliandone il settore di tutela, ha definito il valore limite, stabilendo le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto in materia di inquinamento acustico, fornendo altresì indicazioni per la predisposizione di piani di risanamento e per le valutazioni dell'impatto acustico. Trattandosi di una legge-quadro, essa fissa dunque i principi generali, demandando ad altri Organi dello Stato e agli Enti Locali l'emanazione di leggi, decreti e regolamenti di attuazione.

Il numero di decreti e regolamenti di attuazione previsti dalla legge per l'approfondimento dei vari aspetti è notevole.

Gli argomenti affrontati spaziano dai requisiti acustici delle sorgenti sonore a quelli degli edifici, ai valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità; dalle tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico, alle direttive per la riduzione del rumore nell'ambito dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture.

Oltre ai decreti attuativi, la legge-quadro prescrive l'emanazione, da parte delle Regioni, di Leggi regionali di recepimento della normativa statale, inerenti le direttive ai Comuni sui criteri per la zonizzazione acustica, per la documentazione di previsione di impatto acustico e clima acustico, ed altre regolamentazioni.

La Regione Campania ha provveduto a ciò, dapprima con la delibera di Giunta n. 6131 del 20.10.95, quindi con la delibera di G.R. n. 2436 del 01.08.2003, con la quale sono state approvate le Linee Guida aggiornate per la redazione dei Piani di Zonizzazione Acustica.

Per quanto riguarda in particolare la zonizzazione acustica, già il DPCM 1 marzo 1991 stabiliva che i Comuni dovevano adottare una siffatta classificazione, intesa come operazione consistente nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di

una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.

La Legge quadro n. 447/95, all'art. 6, ribadisce l'obbligo della zonizzazione comunale:

“... i comuni ..., tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano tra loro in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991...

Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione di piani di risanamento di cui all'articolo 7”.

Il DPCM 1 marzo 1991 non indicava criteri particolareggiati per la suddivisione del territorio nelle sei classi. Per tale particolare aspetto, già però alcune regioni hanno emanato delle “linee guida”: è questo, come detto, anche il caso della Regione Campania, che con deliberazione n.2436 del 01.08.2003 ha appunto emanato le nuove norme per la zonizzazione acustica del territorio, stabilendo che all'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania va inviata unicamente la delibera consiliare di approvazione.

Inoltre, ai sensi dell'art.46 della L.R. 22 dicembre 2004 n.16, recante “Norme sul Governo del Territorio”, il Piano di Zonizzazione Acustica di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, è incluso tra gli elaborati tecnici allegati al Piano Urbanistico Comunale.

C.2.0. – Quadro istituzionale delle competenze

I soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti previsti dalla legge-quadro sull'inquinamento acustico sono diversi; i principali sono lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie, le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, gli esercenti o proprietari delle infrastrutture pubbliche e private.

Con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio, le competenze sono così articolate:

- *Stato*: determinazione dei valori dei limiti di emissione, immissione, attenzione e qualità del rumore, così come definiti all'art. 2 della stessa legge-quadro. Tali valori sono stati definiti con il DPCM 14 novembre 1997; definizione dei regolamenti di esecuzione,

distinti per sorgente sonora, relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo;

- *Regioni*: definizione, con legge regionale, dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni, per l'applicazione dei valori di qualità; definizione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni o degli enti competenti, ovvero di conflitto fra gli stessi; definizione delle modalità, delle scadenze e delle sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati; per i Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, definizione dei criteri e delle condizioni;

- *Comuni*: classificazione in zone del territorio comunale e coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della classificazione. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2 della stessa legge-quadro (vedi competenze dello Stato), nonché nell'ipotesi che risulti impossibile nelle zone già urbanizzate rispettare il divieto di contatto diretto di zone acustiche caratterizzate da differenza dei limiti assoluti di rumore superiori a 5 dB(A) a causa di preesistenti destinazioni d'uso, adozione dei Piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I Comuni il cui territorio presenti un particolare interesse paesaggistico-ambientale possono stabilire limiti di esposizione inferiori a quelli fissati dalla legge, secondo le direttive fornite dalle leggi regionali;

- *Esercenti di insediamenti produttivi*: presentazione, entro sei mesi dalla classificazione acustica in zone del territorio comunale, laddove necessario, di un piano di risanamento acustico al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona.

D.0.0. – METODOLOGIA OPERATIVA

D.1.0. – Analisi dello stato di fatto e delle previsioni urbanistiche

Partendo dalle indicazioni della normativa vigente in materia, per l'elaborazione dell'aggiornamento della Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Giffoni Sei Casali (SA) è stata seguita una metodologia basata sulla lettura del territorio attraverso:

- indagine conoscitiva del territorio comunale (caratteri orografici, distribuzione degli usi sul territorio, ecc.);
- esame della strumentazione comunale urbanistica e di settore, vigente e/o in corso di realizzazione.

Tale lettura ha consentito di correlare la classificazione di cui trattasi soprattutto ai caratteri territoriali attuali e di quelli programmati a breve e lunga scadenza.

La realizzazione della Zonizzazione Acustica è stata attuata, pertanto, recependo “*l'esistente*” unicamente nei limiti di quanto proposto dalla Regione Campania, laddove prescrive che tale zonizzazione deve necessariamente preludere alla verifica fonometrica dei livelli di rumore riscontrabili nelle differenti zone acustiche di mappa, cosicché solo una volta redatta la zonizzazione acustica si procede a verifiche strumentali.

Per una più efficace rappresentazione dei caratteri acustici del territorio, la classificazione acustica è stata supportata e successivamente controllata nei suoi punti critici con rilievi fonometrici in sito, atti a indirizzare la classificazione del territorio e, quindi, a verificare in prima istanza il rispetto dei limiti acustici massimi derivanti dalla Zonizzazione Acustica.

Le classi di destinazione d'uso del territorio previste dalla normativa (tabella A, DPCM 14.11.97), alle quali sono associati specifici limiti sui livelli acustici ammissibili (DPCM 14.11.97), sono:

- *classe I – aree particolarmente protette*: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree di particolare interesse urbanistico-ambientale, parchi pubblici, ecc.
- *classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;
- *classe III – aree di tipo misto*: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con

presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano prevalentemente macchine operatrici;

- *classe IV – aree di intensa attività umana:* rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
- *classe V – aree prevalentemente industriali:* rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;
- *classe VI – aree esclusivamente industriali:* rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La zonizzazione acustica consiste dunque nella classificazione delle diverse porzioni di territorio comunale nelle sei classi previste dalla normativa.

Nel caso specifico la zonizzazione acustica è stata quindi realizzata attraverso i seguenti passaggi:

1. individuazione delle aree particolarmente protette (zone in classe I) e delle classi acustiche a più alto rischio (classe V e/o VI);
2. classificazione delle restanti porzioni di territorio (zone in classe II, III, IV), mediante l'individuazione di ambiti territoriali per ognuno dei quali sono stati valutati i parametri richiamati dalle linee guida regionali, ovvero sono stati considerati i fattori discriminanti quali: presenza di piccole attività industriali, allevamenti zootecnici o di trasformazione del prodotto agricolo, agricoltura meccanizzata, ecc.;
3. classificazione delle strade;
4. predisposizione di una “*bozza*” di zonizzazione acustica;
5. analisi critica di tale “*bozza*” in rapporto alle previsioni della pianificazione esistente e/o in corso di realizzazione;
6. redazione della carta di zonizzazione acustica del territorio.

D.2.0. – Parametri di valutazione e classificazione del territorio

La prima fase di lavoro è consistita nell'individuazione delle zone di classe I e V.

Con riferimento alla normativa e alle richiamate indicazioni, sono quindi state inserite in Classe I innanzitutto le aree scolastiche e le aree cimiteriali, per le quali il silenzio è importante ai fini della fruizione.

In Classe V sono state classificate le aree per attività prettamente produttive previste dal redigendo PUC in virtù della caratterizzazione delle predette zone, prevalentemente per artigianato, piccola industria e attività terziarie e di ricerca.

In Classe IV sono state inserite le zone per le quali la pianificazione urbanistica generale e di settore prevede l'insediamento di attività ad alta concentrazione di utenza o, comunque, di attività a caratterizzazione prevalentemente commerciale e/o artigianale di piccola dimensione o assimilabili.

In Classe III sono state incluse le aree con destinazione prevalentemente agricola, stante la necessità di utilizzare macchine operatrici e mezzi specializzati.

La successiva identificazione delle classi intermedie è stata invece implementata sui parametri territoriali così come individuati dalle richiamate Direttive regionali:

- densità di popolazione;
- presenza di attività commerciali ed uffici;
- presenza di attività artigianali
- volume e tipologia del traffico veicolare.

In particolare, i predetti parametri (densità abitativa, presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali e volumi di traffico) sono stati associati ad un concetto di bassa, media ed alta densità, attribuendo quindi i consequenziali punteggi:

- valore 1 per la bassa densità
- valore 2 per la media densità
- valore 3 per l'alta densità

In caso di sostanziale assenza di esercizi commerciali o uffici, di attività artigianali o di traffico veicolare, si poteva assegnare ai relativi parametri il valore 0, assunto che in base alle Direttive regionali tale valutazione può anche essere indicativa.

La somma dei punteggi ha quindi consentito l'assegnazione alle classi II o III delle aree in esame, in base al seguente, ancorché non rigido, criterio (risultando siffatto aspetto anche funzione di ulteriori fondamentali parametri come la necessità di limitare al massimo le micro suddivisioni del territorio):

- le zone con somma dei valori compresa tra 1 e 4 sono state definite di classe II;

- le zone con somma dei valori compresa tra 5 e 8 sono state definite di classe III;
- per le zone con valori maggiori si è determinato di conseguenza in accordo con la destinazione urbanistica e con il piano di zonizzazione acustica esistente.

La seguente tabella riporta la valutazione ed i relativi punteggi delle diverse zone del territorio comunale:

Zona	Densità di:									
	Popol.		Esercizi commerciali		Attività artigianali		Traffico		P. tot.	Classe
	Dens.	P.	Dens.	P.	Dens.	P.	Dens.	P.		
Malche	media	2	alta	3	media	2	sostenuto	3	10	IV
Centro	media	2	alta	3	media	2	sostenuto	3	10	IV
Sieti	bassa	1	alta	3	media	2	sostenuto	3	9	IV
Prepezzano	bassa	1	alta	3	media	2	sostenuto	3	9	IV

Inoltre, sono state previste fasce di rispetto per evitare il contatto diretto tra due zone con differenza dei limiti assoluti di rumore superiore a 5 dB(A).

Successivamente si è verificato il rispetto del divieto di contatto tra classi non contigue, ovvero il dettato dell'art. 4, comma 1 lett. a, della Legge 447/95 che impone il divieto di contiguità di aree i cui valori di qualità si discostino di più di 5 dB(A), anche per quanto riguarda le aree appartenenti a Comuni confinanti. Per garantire il rispetto di questo vincolo, sono stati esaminati, ove presenti, i piani di classificazione acustica dei comuni limitrofi, limitatamente alle aree di confine per verificare il rispetto del divieto di contatto all'interno del territorio comunale in esame.

Va comunque precisato che la classificazione definitiva è stata effettuata anche nel rispetto del principio di contenere il numero delle aree omogenee, armonizzando quelle con parametri prossimi tra loro, così come precisato nella richiamata normativa regionale.

Allo stesso fine, inoltre, le informazioni derivanti dai citati parametri-base sono state integrate con le indicazioni degli strumenti urbanistici comunali e territoriali, arrivando, attraverso il ricorso ad una procedura quantitativa, alla correlazione di ciascuno dei richiamati ambiti territoriali ad una determinata classe "acustica".

Per quanto possibile la linea di delimitazione tra le zone segue i confini determinati da strade, limiti di coltura, corsi d'acqua, sentieri ecc. in modo da adattare la Zonizzazione Acustica alla reale configurazione e destinazione del territorio.

Allo scopo di migliorare il clima acustico del territorio comunale e per adeguamento ad eventuali mutate esigenze, si prevede l'aggiornamento periodico del Piano di Zonizzazione Acustica.

Ordinariamente la Zonizzazione Acustica del territorio comunale viene revisionata e

aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della Zonizzazione Acustica interviene anche contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di varianti specifiche o generali al PUC;
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PUA limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

D.3.0. - Strategie per la riduzione del rumore

Allo scopo di confrontare i livelli massimi di rumore ed i valori di qualità attribuiti alle differenti zone acustiche con i livelli di rumorosità effettivamente presenti, vanno effettuate misurazioni del clima acustico del territorio di Giffoni Sei Casali (SA), secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.

Il monitoraggio consente l'individuazione delle eventuali priorità degli interventi di bonifica, previsti nel piano di risanamento acustico in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e livelli previsti dalla Zonizzazione Acustica.

Il primo strumento che deve essere preso in considerazione nell'elaborazione di una strategia per la riduzione del rumore è il Piano di Risanamento Acustico. Nella legge-quadro n. 447/95 sono fissate le condizioni in presenza delle quali le Amministrazioni comunali sono tenute a predisporre siffatti piani di risanamento.

La legge individua tali condizioni nel superamento dei limiti di attenzione (art. 6, comma 2, DPCM 14 novembre 1997) e nella contiguità di aree i cui valori differiscono di più di 5 dB(A) (art. 4, comma 1, lettera a), L. n. 447/95).

In ogni caso, le stesse Linee-guida regionali stabiliscono che, una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, si debba procedere a rilievi strumentali con apparecchiature e metodologie di rilevamento conformi a quanto prescritto dalla specifica normativa e che, dal confronto tra i limiti assoluti di zona e valori di rumorosità esterna rilevati, si verifichi la necessità o meno della predisposizione di piani di risanamento acustico e di una priorità degli interventi. Le misure di rumore rappresentano dunque l'altro elemento da cui può conseguire la necessità di redigere il piano comunale di risanamento acustico.

E' dunque dal confronto tra la caratterizzazione acustica del territorio e la zonizzazione acustica, ed in particolare dal caso in cui il livello di pressione sonora rilevato risulti superiore a quanto previsto dalla zonizzazione, che consegue la necessità di un risanamento diretto a quelle aree per le quali si è riscontrato un clima acustico non a norma.

L'indagine fonometrica eseguita a supporto e complemento della zonizzazione acustica, quantunque non espressamente richiesta dalle Linee-guida, rappresenta un primo momento di controllo delle classificazioni individuate. Appare altresì evidente che qualora l'Amministrazione volesse intraprendere nel prosieguo una adeguata campagna di mappatura acustica, con la conseguente realizzazione della "Carta del Rumore" e l'eventuale definizione di zone di risanamento acustico in alcune parti del territorio, la suddetta indagine allegata al presente Piano potrà costituire un valido punto di partenza per tale adempimento.

In base a tali aspetti, può già osservarsi l'opportunità di adeguati approfondimenti circa il contenimento dei livelli acustici entro i limiti delle classi individuate dalla presente Zonizzazione Acustica in prossimità di aree con valori limite che differiscono di più di 5 dB(A) e che sono separate solo da ristrette fasce intermedie.

In tali fasce, si verificherà che i livelli effettivi di rumore siano tali da rispettare la gradualità di diffusione prevista appunto dalla fasciatura di classe inferiore apposta a rispetto del confine di zona/classe.

In questa sede giova ricordare che solo l'eventuale prosieguo ad opera dell'A.C. determinerà l'effettiva necessità o meno di predisporre un "Piano di Risanamento acustico".

Il termine "Piano di Risanamento" indica in generale un insieme di provvedimenti che, per quanto attiene alla gestione territoriale, siano in grado di conseguire gli obiettivi definiti in sede pianificatoria. Fermo restando l'obiettivo generale del contenimento del rumore, un piano di risanamento acustico sarà contraddistinto da provvedimenti di varia natura, di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (Norme Tecniche Attuative del PUC e dei PUA, Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e Regolamento di Polizia Urbana) e da veri e propri interventi concretizzabili in opere di mitigazione.

Il piano di risanamento oltre quindi ad essere il progetto dell'intervento che riporta entro i limiti di legge i livelli sonori di un nucleo urbano, è anche un insieme coordinato di interventi di progressiva mitigazione e miglioramento.

Gli interventi eventualmente dimostrati necessari saranno quindi multiformi, differiti nel tempo e relativi ciascuno a piccole porzioni del tessuto urbano o a specifiche sorgenti.

E.0.0. – APPENDICE NORMATIVA

E.1.0. – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97

DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE

(G.U. 01/12/1997, n. 280)

Art. 1. – Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n.447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3; lettere a) e b), della stessa legge.

2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella Tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a), e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2. – Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione, definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobile.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fise di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella Tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Art. 3. – Valori limite assoluti di immissione

1. I valori limite assoluti di immissione come definite all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno

dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella Tabella C allegata al presente decreto.

2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla Tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla Tabella B allegata al presente decreto.

Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla Tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Art. 4. – Valori differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A allegata al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente ad un disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 5. – Infrastrutture dei trasporti

1. I valori limite di assoluti di immissione ed emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa

estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 6. – Valori di attenzione

1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata “A”, riferiti al tempo al lungo termine (T-l) sono:

a) se riferiti ad un’ora, i valori della Tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla Tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (T-l) rappresenta il tempo all’interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T-l, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 7. – Valori di qualità.

1. I valori di qualità di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella Tabella D allegata al presente decreto.

Art. 8 – Norme transitorie

1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

2. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l’adozione delle sanzioni di cui all’art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

3. Fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 3, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle stabilite nell’allegato B del decreto del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

Art. 9. – Abrogazioni

1. Con effetto dell’entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e 3 dell’art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 1991.

Art. 10. – Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

E.2.0. - Tabelle di classificazione del territorio comunale

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B: valori limite di emissione – Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso del territorio

	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (art. 3)

classi di destinazione d'uso del territorio – tempi di riferimento

	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: valori di qualità – Leq in dB(A) (art. 7)**classi di destinazione d'uso del territorio – tempi di riferimento**

	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

F.0.0. – ELENCO ALLEGATI

Il presente Piano di Zonizzazione Acustica del territorio di Giffoni Sei Casali (SA) aggiorna e sostituisce il precedente e si compone dei seguenti elaborati, ai sensi dell'art.46 della L.R. 22 dicembre 2004 n.16:

ZA1 – Relazione illustrativa e indagini fonometriche – Regolamento di attuazione - Attestati di taratura.

ZA1a - Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.

ZA2 - Zonizzazione acustica 1:5000.

.

G.0.0. – INDAGINE FONOMETRICA

G.1.0. – Verifiche tecniche

Poiché la zonizzazione acustica è adottata con l'obiettivo di prevenire il deterioramento delle zone non inquinate e di permettere il risanamento di quelle con livelli di rumore superiori ai limiti, risulta utile acquisire una conoscenza del territorio e delle problematiche inerenti il rumore. Ciò è stato fatto attraverso una serie di rilievi che ha investito il territorio comunale in punti rappresentativi dell'ambiente acustico di fatto.

Il controllo della calibratura del fonometro è stato eseguito all'inizio e alla fine di ogni sequenza di misure, ovvero ad intervalli di tempo non superiori ai 45 minuti; tale operazione è stata eseguita applicando sul microfono il calibratore a disposizione e producendo il relativo segnale di riferimento.

Le differenze osservate rispetto al livello di calibratura di 94.0 dB a 100Hz, si sono rilevate contenute entro il valore di +/- 0,5 dB.

Dall'analisi dei dati tecnici rilevati, si è ricavata una rappresentazione complessiva ed a grandi linee dello stato acustico del territorio comunale di Giffoni sei Casali (SA).

G.2.0. – Strumentazione impiegata

Durante la campagna di misurazione è stato fatto uso della seguente strumentazione:

- Fonometro analizzatore integratore di classe 1 **Bruel & Kjaer** 2250 n° di serie 2739706;
- Microfono **Bruel & Kjaer** 4189, n. di serie 2726339;
- Calibratore **Bruel & Kjaer** 4321, n. di serie 2730347;
- preamplificatore **Bruel & Kjaer** ZC-0032, n° di serie 15180;

G.3.0. – Rilievi fonometrici

Si riportano di seguito i risultati dell'indagine fonometrica effettuata nel territorio di Giffoni sei Casali (SA) dal "tecnico competente in acustica ambientale", al fine di supportare con il controllo dei dati rilevati le conclusioni della zonizzazione acustica del territorio e allo scopo di operare un primo controllo sommario della effettiva caratterizzazione acustica delle zone critiche.

Come già detto, è stata eseguita sul territorio comunale una serie di rilievi in punti-chiave rappresentativi delle condizioni ambientali. I punti di rilievo, indicati anche nell'allegato ,



RILIEVI EFFETTUATI IN DATA 11.10.2018 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 17:00 CIRCA
ubicati nelle seguenti zone:

- Punto di rilievo n. 1: Località Malche.
- Punto di rilievo n. 2: Chiesa Madonna delle Grazie.
- Punto di rilievo n. 3: Strada Provinciale 25a.
- Punto di rilievo n. 4: Municipio.
- Punto di rilievo n. 5: Scuola Primaria "G. Rodari".
- Punto di rilievo n. 6: Farmacia S. Chiara.
- Punto di rilievo n. 7: Cimitero.
- Punto di rilievo n. 8: Maria SS delle Grazie - *Sottosieti* .
- Punto di rilievo n. 9: Biblioteca – *Sieti*.
- Punto di rilievo n. 10: Chiesa SS Salvatore - *Soprasieti*.
- Punto di rilievo n. 11: Centro per la terza età - *Prepezzano*.
- Punto di rilievo n. 12: Piazza Umberto I° - *Prepezzano*.
- Punto di rilievo n. 13: Via Ausa - *Prepezzano*.
- Punto di rilievo n. 14: Via Olmo.
- Punto di rilievo n. 15: Ufficio Postale.
- Punto di rilievo n. 16: Bivio Montecorvino R.
- Punto di rilievo n. 17: Strada Provinciale 25a.
- Punto di rilievo n. 18: Zona Industriale.

Postazione n. 01

GIFFONI SEI CASALI (SA)

Località Malche



Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	09:10
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	57,0	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	31,5	db(A)	
L ₉₀	33,1	db(A)	
L ₅₀	38,2	db(A)	
L ₁₀	43,4	db(A)	
L ₀₅	46,2	db(A)	
L ₀₁	58,4	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀		+ 13,6	
L ₅₀ - L _{Aeq}		- 18,8	
L ₁₀ - L ₉₀		+ 10,3	



Postazione n. 02

GIFFONI SEI CASALI (SA)

Madonna delle Grazie



Tempo di Misura 05'



Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	09:28
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	67,0	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	42,7	db(A)	
L ₉₀	45,0	db(A)	
L ₅₀	52,3	db(A)	
L ₁₀	60,9	db(A)	
L ₀₅	63,4	db(A)	
L ₀₁	68,6	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀		+ 6,1	
L ₅₀ - L _{Aeq}		- 14,7	
L ₁₀ - L ₉₀		+ 15,9	



Postazione n. 03

GIFFONI SEI CASALI (SA)

S.P. 25a



Tempo di Misura 05'



Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	09:48
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	62,4	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	36,2	db(A)	
L ₉₀	38,0	db(A)	
L ₅₀	44,1	db(A)	
L ₁₀	54,4	db(A)	
L ₀₅	58,4	db(A)	
L ₀₁	63,7	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀			+ 9,8
L ₅₀ - L _{Aeq}			- 20,1
L ₁₀ - L ₉₀			+16,4



Postazione n. 04

GIFFONI SEI CASALI (SA)

Municipio



Tempo di Misura 05'



Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	10:26
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	57,4	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	35,8	db(A)	
L ₉₀	37,6	db(A)	
L ₅₀	46,9	db(A)	
L ₁₀	58,5	db(A)	
L ₀₅	61,9	db(A)	
L ₀₁	67,9	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀		- 1,1	
L ₅₀ - L _{Aeq}		- 10,5	
L ₁₀ - L ₉₀		+ 20,9	



Postazione n. 05

GIFFONI SEI CASALI (SA)

Scuola Primaria
G. Rodari



Tempo di Misura 05'



Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	10:46
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	61,7	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	41,2	db(A)	
L ₉₀	42,9	db(A)	
L ₅₀	49,8	db(A)	
L ₁₀	58,7	db(A)	
L ₀₅	62,7	db(A)	
L ₀₁	68,9	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀		+ 3	
L ₅₀ - L _{Aeq}		- 11,9	
L ₁₀ - L ₉₀		+ 15,8	



Postazione n. 06

GIFFONI SEI CASALI (SA)

Farmacia S. Chiara



Tempo di Misura 05'



Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	11:34
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	50,3	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	33,0	db(A)	
L ₉₀	34,8	db(A)	
L ₅₀	40,9	db(A)	
L ₁₀	48,6	db(A)	
L ₀₅	51,2	db(A)	
L ₀₁	56,0	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀			+ 1,7
L ₅₀ - L _{Aeq}			- 9,4
L ₁₀ - L ₉₀			+ 13,8



Postazione n. 07

GIFFONI SEI CASALI (SA)

Cimitero



Tempo di Misura 05'





Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	11:55
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	50,7	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	27,1	db(A)	
L ₉₀	29,4	db(A)	
L ₅₀	37,8	db(A)	
L ₁₀	48,0	db(A)	
L ₀₅	50,8	db(A)	
L ₀₁	58,3	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀			+ 2,7
L ₅₀ - L _{Aeq}			- 12,9
L ₁₀ - L ₉₀			+ 18,6

Postazione n. 08

<p>Sottosieti</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"><u>SS. Maria delle Grazie</u></p>	<p style="text-align: right; font-weight: bold;">GIFFONI SEI CASALI (SA)</p> 
---	---

Tempo di Misura 05'





Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	12:12
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	54,6	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	26,3	db(A)	
L ₉₀	28,2	db(A)	
L ₅₀	37,9	db(A)	
L ₁₀	52,4	db(A)	
L ₀₅	55,0	db(A)	
L ₀₁	59,5	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀		+ 2,2	
L ₅₀ - L _{Aeq}		- 16,7	
L ₁₀ - L ₉₀		+ 24,2	

Postazione n. 09



Tempo di Misura 05'



Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	12:34
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	59,5	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	48,2	db(A)	
L ₉₀	49,8	db(A)	
L ₅₀	56,4	db(A)	
L ₁₀	64,0	db(A)	
L ₀₅	66,6	db(A)	
L ₀₁	72,3	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀		- 4,5	
L ₅₀ - L _{Aeq}		- 3,1	
L ₁₀ - L ₉₀		+ 14,2	

Postazione n. 10



Soprasietti

GIFFONI SEI CASALI (SA)

Chiesa SS. Salvatore



Tempo di Misura 05'



Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	12:48
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	61,9	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	32,2	db(A)	
L ₉₀	33,9	db(A)	
L ₅₀	40,8	db(A)	
L ₁₀	51,8	db(A)	
L ₀₅	56,2	db(A)	
L ₀₁	63,2	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀		+ 10,1	
L ₅₀ - L _{Aeq}		- 21,1	
L ₁₀ - L ₉₀		+ 17,9	



Postazione n. 11

Prepezzano GIFFONI SEI CASALI (SA)

Centro per la terza età



Tempo di Misura 05'





Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	13:56
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	63,0	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	39,0	db(A)	
L ₉₀	40,9	db(A)	
L ₅₀	50,2	db(A)	
L ₁₀	61,4	db(A)	
L ₀₅	64,4	db(A)	
L ₀₁	70,0	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀			+ 1,6
L ₅₀ - L _{Aeq}			- 12,8
L ₁₀ - L ₉₀			+ 20,5

Postazione n. 12

<p>Prepezzano</p> <p style="text-align: center;"><u>Piazza Umberto I°</u></p>	<p style="text-align: right;">GIFFONI SEI CASALI (SA)</p> 
--	--

Tempo di Misura 05'





Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	14:11
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	62,1	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	45,5	db(A)	
L ₉₀	46,4	db(A)	
L ₅₀	51,2	db(A)	
L ₁₀	59,8	db(A)	
L ₀₅	62,7	db(A)	
L ₀₁	68,1	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀			+ 2,3
L ₅₀ - L _{Aeq}			- 10,9
L ₁₀ - L ₉₀			+ 13,4

Postazione n. 13

<p>Prepezzano</p> <p style="text-align: center; margin-top: 100px;"><u>Via Ausa</u></p>	<p style="text-align: right;">GIFFONI SEI CASALI (SA)</p> 
---	--

Tempo di Misura 05'



Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	14:29
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	48,3	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	26,0	db(A)	
L ₉₀	27,9	db(A)	
L ₅₀	36,2	db(A)	
L ₁₀	48,5	db(A)	
L ₀₅	53,3	db(A)	
L ₀₁	70,6	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀		- 0,2	
L ₅₀ - L _{Aeq}		- 12,1	
L ₁₀ - L ₉₀		+ 20,6	



Postazione n. 14

GIFFONI SEI CASALI (SA)

Via Olmo



Tempo di Misura 05'



Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	14:52
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	56,4	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	41,0	db(A)	
L ₉₀	42,7	db(A)	
L ₅₀	49,1	db(A)	
L ₁₀	56,2	db(A)	
L ₀₅	58,2	db(A)	
L ₀₁	63,0	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀		+ 0,2	
L ₅₀ - L _{Aeq}		- 7,3	
L ₁₀ - L ₉₀		+ 13,5	



Postazione n. 15

GIFFONI SEI CASALI (SA)

Ufficio Postale.



Tempo di Misura 05'



Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	15:08
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	54,9	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	47,5	db(A)	
L ₉₀	50,3	db(A)	
L ₅₀	59,2	db(A)	
L ₁₀	68,0	db(A)	
L ₀₅	70,2	db(A)	
L ₀₁	73,8	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀		- 13,1	
L ₅₀ - L _{Aeq}		+ 4,3	
L ₁₀ - L ₉₀		+ 17,7	



Postazione n. 16

GIFFONI SEI CASALI (SA)

Bivio Montecorvino R.



Tempo di Misura 05'



Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	15:27
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	66,7	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	35,3	db(A)	
L ₉₀	36,9	db(A)	
L ₅₀	43,7	db(A)	
L ₁₀	53,8	db(A)	
L ₀₅	57,8	db(A)	
L ₀₁	65,1	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀		+ 12,9	
L ₅₀ - L _{Aeq}		- 23	
L ₁₀ - L ₉₀		+ 16,9	



Postazione n. 17

GIFFONI SEI CASALI (SA)

S.P. 25a



Tempo di Misura 05'



Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	15:47
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	68,8	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	47,8	db(A)	
L ₉₀	49,1	db(A)	
L ₅₀	54,2	db(A)	
L ₁₀	61,1	db(A)	
L ₀₅	63,7	db(A)	
L ₀₁	72,0	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀			+ 7,7
L ₅₀ - L _{Aeq}			- 14,6
L ₁₀ - L ₉₀			+ 12,0



Postazione n. 18

GIFFONI SEI CASALI (SA)

Zona Industriale



Tempo di Misura 05'



Data Rilievo	11.10.2018	Ora di inizio	16:39
<i>Dati Rilevati</i>			
L _{Aeq}	68,6	db(A)	
<i>Livelli percentili</i>			
L ₉₅	43,6	db(A)	
L ₉₀	45,3	db(A)	
L ₅₀	51,9	db(A)	
L ₁₀	58,7	db(A)	
L ₀₅	61,3	db(A)	
L ₀₁	65,9	db(A)	
<i>Differenze</i>			
L _{Aeq} - L ₁₀		+ 9,9	
L ₅₀ - L _{Aeq}		- 16,7	
L ₁₀ - L ₉₀		+ 13,4	

G.3.1. – Presentazione dei risultati.

Nella *tabella I* sono riportati:

- il punto di misura;
- l'ora del rilievo;
- la data del rilievo;
- il valore di **Leq** rilevato e approssimato a 0,5 dB(A) (come previsto dal punto 3 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91) indicato con **Leq***;
- i livelli percentili **L₉₅ – L₉₀ – L₅₀ – L₁₀ – L₀₅ – L₀₁** espresso in dB(A);
- la durata della misura in minuti.

Tabella I
Rilievi fonometrici

Punto	Ora	Data	Leq*	L ₉₅	L ₉₀	L ₅₀	L ₁₀	L ₀₅	L ₀₁	Durata
			[dB (A)]							[min]
1	09:10	11 10 18	57.0	31.5	33.1	38.2	43.4	46.2	58.4	5
2	09:28	11 10 18	67.0	42.7	45.0	52.3	60.9	63.4	68.6	5
3	09:48	11 10 18	64.2	36.2	38.0	44.1	54.4	58.4	63.7	5
4	10:26	11 10 18	57.4	35.8	37.6	46.9	58.5	61.9	67.9	5
5	10:46	11 10 18	61.7	41.2	42.9	49.8	58.7	62.7	68.9	5
6	11:34	11 10 18	50.3	33.0	34.8	40.9	48.6	51.2	56.0	5
7	11:55	11 10 18	50.7	27.1	29.4	37.8	48.0	50.8	58.3	5
8	12:12	11 10 18	54.6	26.3	28.2	37.9	52.4	55.0	59.5	5
9	12:34	11 10 18	59.5	48.2	49.8	56.4	64.0	66.6	72.3	5
10	12:48	11 10 18	61.9	32.2	33.9	40.8	51.8	56.2	63.2	5
11	13:56	11 10 18	63.0	39.0	40.9	50.2	61.4	64.4	70.0	5
12	14:11	11 10 18	62.1	45.5	46.4	51.2	59.8	62.7	68.1	5
13	14:29	11 10 18	48.3	26.0	27.9	36.2	46.0	48.5	53.3	5
14	14:52	11 10 18	56.4	41.0	42.7	49.1	56.2	58.2	63.0	5
15	15:08	11 10 18	54.9	47.5	50.3	59.2	68.0	70.2	73.8	5
16	15:27	11 10 18	66.7	35.3	36.9	43.7	53.8	57.8	65.1	5
17	15:47	11 10 18	68.8	47.8	49.1	54.2	61.1	63.7	72.0	5
18	16:39	11 10 18	68.6	43.6	45.3	51.9	58.7	61.3	65.9	5

Note

L₉₅: rappresenta il rumore superato per il 95% del tempo di rilievo, ovvero, il livello di rumore di fondo di una località.

L₉₀: è il livello sonoro superato nel 90% del tempo di misura, ovvero, il livello di rumore residuo di una località. Esso è utilizzato per definire indicativamente il livello sonoro e la possibile classe per l'identificazione della zona. Questo parametro permette di escludere i picchi degli eventi sonori saltuari, che essendo caratterizzati da una maggiore energia, sposterebbero la collocazione di una zona ad una classe acustica superiore.

- L₅₀: è il livello sonoro superato nel 50% del tempo di misura. E' il parametro indicativo della frequenza degli eventi sonori e quindi dà informazioni indicative circa il traffico locale; ha valori sistematicamente inferiori al Leq, se ne allontana tanto più quanto meno eventi sonori accadono.
- L₁₀: è il livello sonoro superato nel 10% del tempo di misura, ovvero, il livello di picco di una località. La differenza tra il valore L₁₀ e L₉₀ è indicativa della variabilità della rumorosità nel periodo di misura. Normalmente L₁₀ è maggiore di Leq, mentre se i due valori sono vicini possono essere considerati indicatori di traffico sporadico.
- L₁₀- L₉₀ "***Clima di Rumore***", indice della variabilità della rumorosità presente nell'area di misura. Questo parametro, rappresentante la differenza fra i livelli di picco (L₁₀) e di rumore residuo (L₉₀), è generalmente elevato nelle aree con strade ad intenso traffico veicolare pesante e, minimo, nelle aree a verde pubblico o di tutela. Valori molto elevati del "***clima di rumore***", sono generalmente associabili a situazioni di disagio quali l'insonnia ed astenia, proprio a causa della natura della rumorosità registrata (traffico veicolare: eventi sonori elevati, ma di breve durata, rispetto al rumore di fondo).
- L₀₅: è il livello sonoro superato nel 5% del tempo di misura ed è rappresentativo del livello sonoro "alto" di un sito di misura.
- L₀₁: è il livello sonoro superato nell'1% del tempo di misura e consente di riconoscere e separare eventi sonori molto elevati e di breve durata.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
REGOLAMENTO ACUSTICO

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI (SA)

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

REGOLAMENTO ACUSTICO

PREMESSA - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento Acustico disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 447/95 e s.m.i., le modalità di controllo, contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico generato da tutte le attività che, all'interno del territorio comunale di **Giffoni Sei Casali (SA)**, producono emissione rumorosa, compreso il traffico veicolare (compatibilmente con il D.Lgs. 30.04.92 n. 285) e le attività temporanee.

Ai sensi dell'art.46 della L.R. 22 dicembre 2004 n.16, recante "Norme sul Governo del Territorio", il presente Piano di Zonizzazione Acustica di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 è incluso tra gli elaborati tecnici allegati al Piano Urbanistico Comunale.

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Zonizzazione acustica del territorio comunale

La tutela del territorio del Comune di **Giffoni Sei Casal (SA)** da ogni forma di inquinamento che possa deteriorare la qualità dell'ambiente nel suo complesso rappresenta un fondamentale obiettivo dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti classi acustiche, secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997:

CLASSE I - aree particolarmente protette:

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.;

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;

CLASSE III - aree di tipo misto:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

CLASSE IV - aree di intensa attività umana:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di

attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree con limitata presenza di piccole industrie;

CLASSE V - aree prevalentemente industriali:

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Alle varie classi acustiche sono stati attribuite differenti zone del territorio, così come rappresentato nell'allegato grafico di Zonizzazione Acustica.

Detto allegato grafico riporta le classi acustiche su base cartografica secondo i criteri e la simbologia indicati dalla G.R. della Campania nelle *Linee Guida Regionali per la Redazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica* approvate con Delibera di G.R. n.2436 del 01.08.2003 (BURC n.41 del 15.09.2003).

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla già richiamata normativa generale che disciplina il settore, alle norme del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC).

Art. 2 – Limiti

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6,00-22,00) e per il periodo notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- *valore limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *valore limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- a) *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- c) *valori di attenzione*: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- d) *valori di qualità*: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Tali valori, espressi in decibel ponderazione A, sono riassunti nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso	Valori limite di emissione - dB(A) -		Valori limite assoluti di immissione - dB(A) -		Valori di attenzione Riferiti a 1 ora - dB(A) -		Valori di qualità - dB(A) -	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
CLASSE I	45	35	50	40	60	50	47	37
CLASSE II	50	40	55	45	65	55	52	42
CLASSE III	55	45	60	50	70	60	57	47
CLASSE IV	60	50	65	55	75	65	62	52
CLASSE V	65	55	70	60	80	70	67	57
CLASSE VI	65	65	70	70	80	80	70	70

Art. 3 - Zonizzazione Acustica e strumentazione urbanistica

La Zonizzazione Acustica costituisce un supporto per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Qualsiasi variante al PUC e o ai suoi strumenti attuativi deve essere improntata a principi dettati dalla legge 447/95 tesi a salvaguardare il territorio del Comune di **Giffoni Sei Casali (SA)** dall'inquinamento acustico e deve essere coordinata con la Zonizzazione Acustica del territorio comunale e con le presenti norme.

Art. 4 - Aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica

Allo scopo di migliorare il clima acustico del territorio comunale e per adeguamento ad eventuali mutate esigenze, si prevede l'aggiornamento periodico del Piano di Zonizzazione Acustica.

Ordinariamente la Zonizzazione Acustica del territorio comunale viene revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della Zonizzazione Acustica interviene anche contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di varianti specifiche o generali al PUC;
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PUA limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

Art. 5 – Monitoraggio delle emissioni rumorose

Allo scopo di confrontare i livelli massimi di rumore ed i valori di qualità attribuiti alle differenti zone acustiche con i livelli di rumorosità effettivamente presenti, vanno effettuate misurazioni del clima acustico del territorio comunale, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.

Il monitoraggio consente l'individuazione delle eventuali priorità degli interventi di bonifica, previsti nel piano di risanamento acustico di cui all'articolo successivo, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e livelli previsti dalla Zonizzazione Acustica.

Art. 6 – Piano di risanamento acustico

In attuazione della citata Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico (L. 447/95), la Zonizzazione Acustica persegue l'obiettivo del raggiungimento dei *valori di qualità* nell'emissione rumorosa all'interno del territorio comunale. Costituisce inoltre il riferimento per l'adozione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 della stessa legge, secondo le modalità stabilite nel citato D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 (in particolare nell'art.6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata negli ambiti del territorio comunale e i limiti previsti dalle diverse classi acustiche in cui sono classificate le diverse zone del territorio comunale.

CAPO II -Norme di salvaguardia ambientale e disciplina delle attività rumorose***Art. 7 - Rispetto dei limiti dovuti alle attività rumorose e al traffico stradale***

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97; fanno eccezione tutti quegli insediamenti per i quali sono stabiliti, con apposite norme, limitazioni diverse.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore, compreso il rumore stradale, sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98.

Il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è demandato agli organi di polizia municipale.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Art. 8 - Localizzazione di attività rumorose

Tutte le attività potenzialmente inquinanti dal punto di vista acustico devono essere attivate e gestite in modo da minimizzare la rumorosità immessa nell'ambiente esterno. Il loro insediamento non deve localizzarsi, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Le attività produttive e artigianali devono essere collocate, per quanto possibile, nelle aree destinate a tali insediamenti. L'Amministrazione Comunale può incentivare la delocalizzazione delle attività particolarmente rumorose esistenti sul territorio verso la zona degli insediamenti produttivi.

Le attività ad elevata emissione sonora che si svolgono in periodo notturno dovrebbero avvenire in edifici direzionali a bassa presenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni a parcheggio, non altamente utilizzati durante il periodo notturno.

L'insediamento di attività commerciali di tipo polifunzionale dovrebbe avvenire in edifici direzionali con assenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni al parcheggio non altamente utilizzate durante il periodo diurno.

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale nelle immediate vicinanze delle predette attività, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore complessivo, derivante dall'emissione indiretta e da quella diretta, non dovrà superare il limite previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica.

Le attività sportive particolarmente rumorose (piste motoristiche, poligoni di tiro ecc.) dovranno essere localizzate lontano dalle abitazioni residenziali.

Art. 9 - Relazione di impatto acustico

Deve essere allegata la documentazione di impatto acustico alla domanda di rilascio di Permesso di Costruire o alla Denuncia di Inizio Attività (qualora possibile ai sensi di legge), relativamente a qualsiasi intervento, compresa la variazione di destinazione d'uso, per le seguenti attività:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale;

- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

Art. 10 – Contenuti della relazione di impatto acustico

La documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di

inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

La documentazione dovrà di contenere almeno una relazione tecnica illustrativa e gli elaborati cartografici necessari.

Contenuti minimi della relazione tecnica illustrativa:

- 1) descrizione dell'attività;
- 2) descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito;
- 3) descrizione delle sorgenti di rumore;
- 4) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia;
- 5) valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
- 6) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se l'attività è a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
- 7) indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.);
- 8) indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, desunti da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;

- 9) indicazione dei livelli di rumore presunti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
- 10) valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei valori limite di rumore delle sorgenti sonore;
- 11) descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Zonizzazione Acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) stralcio della Zonizzazione Acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento (residenziale, produttivo, di servizio o altro) specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e compresa la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, sostitutiva della documentazione stessa.

Art. 11 – Relazione di previsione del clima acustico

E' fatto obbligo di produrre una documentazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate nel precedente articolo.

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di cambiamento di destinazione d'uso di edifici esistenti, a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la documentazione di impatto acustico.

Art. 12 – Contenuti della relazione di previsione del clima acustico

La relazione di previsione del clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per la valutazione del clima acustico preesistente nella zona interessata all'intervento e tutti gli elementi necessari per la previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla

realizzazione del progetto.

La relazione di previsione del clima acustico comprende:

- 1) rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- 2) valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- 3) descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Zonizzazione Acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutti le procedure di calcolo utilizzate devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

Nel caso di piani attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;

- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di modifica della Zonizzazione Acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova Zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale; al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 5.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

I monitoraggi devono essere eseguiti ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998.

Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;

- b) stralcio della Zonizzazione Acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- e) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.

Art. 13 – Verifiche dell'impatto acustico

Non appena una delle attività di cui agli articoli precedenti funziona a regime, e comunque non oltre i 90 giorni dall'inizio della stessa, devono essere effettuate prove di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico prodotto dall'attività stessa, secondo le metodologie e con i contenuti di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla Zonizzazione Acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, è fatto obbligo di sospendere l'attività inquinante fino alla realizzazione di interventi di mitigazione del rumore tali da rientrare entro i limiti suddetti.

CAPO III -Disciplina delle attività rumorose e temporanee

Art. 14 – Definizione di attività rumorosa temporanea

Si definisce “attività rumorosa a carattere temporaneo” qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o che è legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti svolte nell'ambito di altri processi produttivi continuativi.

Rientrano tra le attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano bar, serate musicali e/o danzanti, diffusione musicale allorquando non superano le 30 giornate all'anno ed hanno una frequenza massima di 2 volte la settimana.

Sono inoltre da considerare attività rumorose a carattere temporaneo le attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o religiose, i luna-park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, quando la durata complessiva della manifestazione, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, non superi le 30 giornate nell'arco di un anno solare, eventualmente anche consecutive.

Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo le attività svolte con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive in strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Sono attività rumorose a carattere temporaneo quelle svolte in cantieri edili, stradali e assimilabili che hanno una durata presunta non superiore a 30 giorni lavorativi, anche non consecutivi.

Art. 15 - Autorizzazione in deroga per le attività rumorose a carattere temporaneo

L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo in deroga ai valori limiti di cui all'art. 2 comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera h) della stessa legge.

La domanda di autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia non superiore 30 giorni lavorativi, o di attività nell'ambito di cantieri itineranti, si intende compresa nell'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio.

Lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori superi i 30 giorni lavorativi segue le norme che regolano tutte le attività soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico.

La domanda di autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico si intende compresa nell'istanza di autorizzazione per spettacoli o intrattenimenti pubblici.

***Art. 16 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga
per i cantieri edili, stradali ed assimilabili***

L'autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori non superi i 30 giorni lavorativi o nell'ambito di cantieri itineranti viene rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio e contiene almeno le seguenti prescrizioni:

- le attrezzature e gli impianti devono essere impiegati attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per minimizzare l'immissione di rumore nell'ambiente;
- le sorgenti di rumore fisse (betoniere, compressori, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere ubicati in posizione schermata (anche con schermi provvisori, quali cumuli di materiale da costruzione o di risulta) rispetto ai recettori sensibili all'esterno del cantiere;
- è vietato apportare alle attrezzature modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore.

Art. 17 - Relazione o dichiarazione di impatto acustico da allegare all'istanza edilizia

Nelle aree classificate in classe I e II della Zonizzazione Acustica del territorio comunale, l'uso non occasionale di attrezzature o macchine rumorose all'interno dei cantieri è subordinato al deposito di una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, contenente almeno:

- descrizione delle macchine di cui si prevede l'impiego;
- localizzazione delle macchine all'interno del cantiere;
- tipo delle eventuali schermature utilizzate per limitare le emissioni rumorose;

- tempo medio giornaliero e numero di giornate di utilizzo previsto;
- valore di emissione di rumore delle singole sorgenti;
- valore previsto del livello equivalente di rumorosità in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate nella relazione devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

Art. 18 - Orario e limiti per le attività rumorose nei cantieri autorizzati in deroga

Le attività che comportano l'uso di attrezzature e/o macchine rumorose all'interno dei cantieri autorizzati in deroga, sono consentite nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale. Il sabato le attività possono essere svolte solo nelle ore antimeridiane.

Tutte le altre attività all'interno del cantiere sono consentite nel normale orario di lavoro.

Durante il periodo notturno non è consentito derogare ai limiti di rumorosità previsti dalla classe acustica cui appartiene la zona del cantiere.

Il livello equivalente in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità deve essere inferiore a 70 dB(A); il livello equivalente all'interno delle abitazioni e degli altri edifici utilizzati da persone e comunità, a finestre chiuse, deve essere inferiore a 60 dB(A). Nella relazione di impatto acustico devono essere indicate le eventuali misure adottate per far rientrare il livello equivalente nei valori suddetti.

Art. 19 – Lavori urgenti

I lavori a carattere di urgenza, necessari per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione, per ripristinare l'erogazione di servizi essenziali, e, più in generale, per risolvere situazioni di urgenza non rinviabili, possono essere eseguiti in deroga ai limiti di rumorosità, agli orari ed a tutti gli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 20 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico

La licenza per manifestazioni all'aperto comprende l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per le manifestazioni di durata non superiore a 10 giorni, anche non consecutivi.

Le manifestazioni all'aperto di durata superiore a 10 giorni sono soggette al rilascio della formale autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, subordinata alla presentazione di una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, contenente almeno:

- localizzazione e direzionalità di emissione delle sorgenti sonore;
- tipo delle eventuali schermature (anche naturali o fisse come muri perimetrali o altro) utilizzate per limitare le emissioni rumorose all'esterno dell'area in cui si svolge la manifestazione;
- metodologia di previsione e valore di previsto del livello equivalente di rumore in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate nella relazione devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

Sono vietate manifestazioni all'aperto, che producono rumorosità superiore a quella prevista dalla Zonizzazione Acustica, nelle zone ospedaliere e nelle zone scolastiche limitatamente all'orario di attività.

Art. 21 – Orario e limiti per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

L'emissione di rumore in deroga ai limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

All'esterno dell'area delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico il livello equivalente in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità deve essere inferiore a 70 dB(A) e il livello equivalente all'interno delle abitazioni e degli altri edifici utilizzati da persone e comunità, a finestre chiuse, deve essere inferiore a 60 dB(A).

Nella relazione di impatto acustico devono essere indicate le eventuali misure adottate per far rientrare il livello equivalente nei valori suddetti.

Art. 22 – Altre attività rumorose a carattere temporaneo

Tutte le attività rumorose a carattere temporaneo diverse da quelle di cui agli articoli precedenti, qualora producano un livello equivalente di rumore superiore ai limiti previsti dalla classe di Zonizzazione Acustica in cui rientra l'area di svolgimento, sono subordinate all'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità. All'istanza per rilascio dell'autorizzazione deve essere allegata la relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95. L'esercizio è soggetto a prescrizioni specifiche da stabilire caso per caso in funzione del tipo di attività e della classe acustica in cui rientra la zona interessata alle emissioni rumorose dell'attività per cui si chiede la deroga.

Art. 23 - Prescrizioni per l'impiego temporaneo di attrezzature rumorose

L'utilizzo di sorgenti di rumore al di fuori di quanto contemplato negli articoli precedenti è consentito a condizione che, oltre a non provocare il superamento dei limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale, non produca deterioramento del clima acustico del territorio comunale.

Di seguito sono riportate prescrizioni per l'impiego di alcune particolari sorgenti di rumore. Per quanto non esplicitamente indicato, si fa riferimento alla normativa in vigore.

Macchine da giardino:

fermo restando i limiti e le restrizioni stabilite dalla normativa specifica, attrezzature rumorose per lavori di giardinaggio possono essere utilizzate dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali con la limitazione al solo orario antimeridiano il sabato.

Le attrezzature per lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'emissione sonora ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica.

Altoparlanti da postazione fissa e su mezzi mobili:

l'impiego di altoparlanti da postazione fissa o montati su mezzi mobili, utilizzati con finalità diverse dalle manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico di cui agli articoli precedenti, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, a condizione che l'emissione sonora rientri nei limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

Sirene ed altri dispositivi acustici antifurto:

i dispositivi acustici antifurto devono limitare l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti.

Art. 24 - Sanzioni amministrative

Le violazioni alle presenti norme sono sanzionate ai sensi dell'art. 10, Legge n.447/95.